

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 296/2011 DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 2011

recante modifica del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2011/178/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2011, che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2011/178/PESC prevede, tra l'altro, ulteriori misure restrittive in relazione alla Libia, tra cui un divieto relativo ai voli nello spazio aereo libico, un divieto relativo agli aeromobili libici nello spazio aereo dell'Unione e altre disposizioni in relazione alle misure introdotte con la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia ⁽²⁾, tra cui una disposizione volta ad assicurare che tali misure non incidano sulle operazioni umanitarie in Libia.
- (2) Alcune di tali misure rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la loro attuazione richiede, pertanto, un'azione normativa a livello dell'Unione al fine, in particolare, di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (3) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) Il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

⁽¹⁾ GU L 78 del 24.3.2011, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.

⁽³⁾ GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato:

- 1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1. È vietato:
 - a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (*) (elenco comune delle attrezzature militari), o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualunque persona, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia;
 - b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell'allegato I, a qualunque persona, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia;
 - c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o nell'allegato I, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualunque persona, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia;
 - d) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria, servizi di intermediazione o servizi di trasporto pertinenti alla fornitura di personale mercenario armato in Libia o per un uso in Libia;
 - e) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a d).

